



COMUNE DI VIGONZA

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA – 1^ CONVOCAZIONE

<p>Verbale letto, approvato e sottoscritto</p> <p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to Sig. GIOVANNONI Pietro</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE f.to GUZZON dr.ssa Daniela</p>	<p>OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.</p> <p>L'anno 2012 addì 12 del mese di Marzo alle ore 18.40 presso l'Aula Magna della Scuola Media "Don Milani", previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di GIOVANNONI Pietro il Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Generale GUZZON dr.ssa Daniela.</p>																																												
<p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. _____ Pubbl.</p> <p>Si dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune</p> <p>il 27.03.2012</p> <p>ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Vigonza, 27.03.2012</p> <p>f.to IL MESSO COMUNALE</p>	<table border="1"><thead><tr><th>Presenza</th><th>Nominativi</th></tr></thead><tbody><tr><td>SI</td><td>TACCHETTO Ing. Nunzio</td></tr><tr><td>SI</td><td>CELIN Massimiliano</td></tr><tr><td>SI</td><td>BISON Simone</td></tr><tr><td>SI</td><td>BARBATO Nevio</td></tr><tr><td>NO</td><td>STEFANELLO Valerio</td></tr><tr><td>SI</td><td>TOGNON Bernardo</td></tr><tr><td>NO</td><td>GOTTARDELLO Damiano</td></tr><tr><td>SI</td><td>BENATO Sandro</td></tr><tr><td>SI</td><td>QUAGLIO Antenore</td></tr><tr><td>NO</td><td>STOCCO Leopoldo</td></tr><tr><td>NO</td><td>PINTON Pier Cesare</td></tr><tr><td>NO</td><td>CAON Roberto</td></tr><tr><td>SI</td><td>GIOVANNONI Pietro</td></tr><tr><td>NO</td><td>DANESE Stefano</td></tr><tr><td>SI</td><td>PINTON Paolo</td></tr><tr><td>NO</td><td>LEVORATO Andrea</td></tr><tr><td>NO</td><td>CACCO Massimiliano</td></tr><tr><td>NO</td><td>LUNARDI Simone</td></tr><tr><td>SI</td><td>STIVANELLO Antonino</td></tr><tr><td>NO</td><td>BARUTTA Renzo</td></tr><tr><td>SI</td><td>ZANELLA Patrizio</td></tr></tbody></table> <p>Presenti : 11 Assenti : 10</p> <p>Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, nomina quali scrutatori ZANELLA Patrizio, PINTON Paolo, BARBATO Nevio ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.</p> <p>Sono presenti gli Assessori: Paggiaro, Negri, Sartore, Marangon, Miotto</p>	Presenza	Nominativi	SI	TACCHETTO Ing. Nunzio	SI	CELIN Massimiliano	SI	BISON Simone	SI	BARBATO Nevio	NO	STEFANELLO Valerio	SI	TOGNON Bernardo	NO	GOTTARDELLO Damiano	SI	BENATO Sandro	SI	QUAGLIO Antenore	NO	STOCCO Leopoldo	NO	PINTON Pier Cesare	NO	CAON Roberto	SI	GIOVANNONI Pietro	NO	DANESE Stefano	SI	PINTON Paolo	NO	LEVORATO Andrea	NO	CACCO Massimiliano	NO	LUNARDI Simone	SI	STIVANELLO Antonino	NO	BARUTTA Renzo	SI	ZANELLA Patrizio
Presenza	Nominativi																																												
SI	TACCHETTO Ing. Nunzio																																												
SI	CELIN Massimiliano																																												
SI	BISON Simone																																												
SI	BARBATO Nevio																																												
NO	STEFANELLO Valerio																																												
SI	TOGNON Bernardo																																												
NO	GOTTARDELLO Damiano																																												
SI	BENATO Sandro																																												
SI	QUAGLIO Antenore																																												
NO	STOCCO Leopoldo																																												
NO	PINTON Pier Cesare																																												
NO	CAON Roberto																																												
SI	GIOVANNONI Pietro																																												
NO	DANESE Stefano																																												
SI	PINTON Paolo																																												
NO	LEVORATO Andrea																																												
NO	CACCO Massimiliano																																												
NO	LUNARDI Simone																																												
SI	STIVANELLO Antonino																																												
NO	BARUTTA Renzo																																												
SI	ZANELLA Patrizio																																												

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 27.03.2012

Il Capo Unità Segreteria
f.to Marina Mattiazzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.04.2012 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
GUZZON dr.ssa Daniela

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale è stato espresso il relativo parere ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000).

<< IL CONSIGLIO COMUNALE >>

Premesso che:

- gli articoli 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, istituivano, in prima battuta, una nuova fattispecie impositiva, denominata imposta municipale propria, in acronimo I.M.U., a partire dall'anno 2014, che sostituisce l'imposta comunale sugli immobili, nota come I.C.I., introdotta e disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

- l'art. 13 del Decreto 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214, ha anticipato i termini di entrata in vigore del nuovo tributo all'1 gennaio 2012 disciplinandone l'applicazione sperimentale dall'anno 2012 fino al 2014;

Rilevato che, in analogia a quanto disposto dalla previgente fattispecie impositiva (I.C.I.), presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, compresi quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la legge stessa del 2011 rinvia all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, mentre la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 504/1992, cui sono applicati i coefficienti ed i moltiplicatori previsti dalla legge;

Atteso che le aliquote per il calcolo dell'imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste per legge, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e che, in carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l'anno precedente;

Ritenuto di esercitare la facoltà di cui all'art. 13, comma 10, del Decreto 201/2011, da applicarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n. 662 e, dunque, di garantire l'applicazione dell'aliquota per l'abitazione principale e della relativa detrazione all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che le modalità di riscossione e di versamento del tributo sono quelle previste o consentite dalla legge e che i versamenti d'imposta sono effettuati obbligatoriamente ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 12, del Decreto 201/2011, attraverso il modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241;

Ritenuto che, allo scopo di agevolare i contribuenti e di attenuare l'impatto del prelievo sul bilancio delle famiglie e delle imprese, l'imposta complessivamente dovuta venga versata di norma in due
Delibera di C.C. n. 18 del 12/03/2012

soluzioni, rispettivamente dall'1 al 16 giugno e dall'1 al 16 dicembre, rinunciando dunque alla possibilità, consentita dalla legge, di fissare un'unica scadenza al 16 giugno di ciascun anno e non più, come previsto dalla previgente normativa, al 16 dicembre;

Considerato:

- opportuno, ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, che i versamenti d'imposta non debbano essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulti inferiore ad euro 5,00;

- che il contrasto dell'evasione costituisce una priorità dell'Amministrazione comunale e che, a tale fine, l'Ufficio Tributi garantisce il potenziamento dell'attività di controllo mediante la realizzazione e l'aggiornamento di basi di dati, collegamenti con i sistemi informativi e l'integrazione delle banche-dati rilevanti e relazioni mirate e sistematiche con le diverse strutture pubbliche che svolgono funzioni analoghe;

- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa e che la compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo, da prodursi contestualmente all'istanza di rimborso e può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi, senza che le somme di cui si richiede la compensazione siano produttive di ulteriori interessi;

Stabilito che:

- ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'Imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, ritenendo opportuno prevedere che tale agevolazione operi esclusivamente nei confronti dei soli contitolari in possesso dei predetti requisiti e aventi, inoltre, un reddito derivante dall'attività agricola pari o superiore al 75% del proprio reddito totale;

- ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili, sempre che la dichiarazione di inedificabilità consegua da atti amministrativi definitivamente approvati dal Comune di Vigonza, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, o da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta;

Preso atto che rientra nelle attribuzioni della Giunta Comunale la designazione del funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'applicazione dell'imposta;

Dato atto che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili o non espressamente abrogate, le previgenti disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili, che restano comunque in vigore per l'imposizione relativa agli anni pregressi fino al 2011;

Rilevato che le disposizioni adottate con il presente provvedimento esplicano i propri effetti dal 1 gennaio 2012 e fino ad esplicita modifica di legge ovvero fino a variazione o revoca da parte del Consiglio comunale (giusto art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 244/2001);

Visto lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, (allegato A) redatto dall'Ufficio Tributi, composto di n. 11 articoli, e ritenuto che lo stesso sia congruo per l'ordinamento dell'imposta con le intenzioni sopra esplicitate e motivate;

Attesa l'esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l'imposta dovuta, sia alla luce dell'esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli orientamenti maturati, alla ricerca di un non facile equilibrio tra le risorse disponibili e gli impegni assunti con la cittadinanza;

Sottolineato che nella definizione delle aliquote rilevano in particolare:

- le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto 201/2011, il quale prevede espressamente che sia riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base dello 0,76%;
- le disposizioni di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, il quale, istituendo il cosiddetto Fondo sperimentale di riequilibrio, garantisce ai Comuni il minor gettito derivante dall'applicazione dell'I.M.U. a disciplina di base rispetto a quanto introitato per l'anno precedente a titolo di I.C.I.;

Richiamata, inoltre, la delibera n° 19 del 30/01/2012 con cui la Giunta Comunale ha già espresso il proprio parere in merito alle nuove aliquote da stabilire in relazione al presunto introito d'imposta per l'anno 2012 ad aliquote di base ed alternative simulazioni con diverse aliquote nell'ottica, da una parte, di mantenere gli impegni assunti con la cittadinanza compatibilmente con il mantenimento degli equilibri di bilancio e, dall'altra, di ridurre l'incidenza della nuova imposta sui redditi delle famiglie più "povere" e proprietarie della sola abitazione principale, così riassumibili:

- abitazioni principali e relative pertinenze: aliquota del 3,70 per mille (ossia 0,37%);
- fabbricati rurali strumentali ex d.l. 557/93 – art. 9 comma 3 bis: aliquota del 1,00 per mille (ossia 0,1%);
- aree fabbricabili: aliquota del 10,00 per mille (ossia 1,00%);
- altri immobili (non compresi nelle categorie precedenti): aliquota del 7,60 per mille (ossia 0,76%);

Ritenuto che, per le suddette ragioni, anche alla luce delle simulazioni effettuate dall'Ufficio Tributi ed alla proposta della Giunta Comunale con propria delibera n° 19 del 30/01/2012, sia opportuno, in sede di prima applicazione, variare le aliquote standard fissate dalla legge e, in dettaglio, applicare lo 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola, lo 0,37% per le abitazioni principali e per una pertinenza, l'1% per i terreni fabbricabili e lo 0,76% per gli altri immobili (non compresi nelle categorie precedenti);

Dato atto che la proposta in esame è stata altresì presentata e discussa dalla Commissione consiliare per il bilancio nella seduta di data 6 marzo 2012;

Constatato che, in base al comma 10 del citato art. 13 del Decreto 201/2011, dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione e che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è aumentata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, fermo restando il limite massimo di legge di euro 400 al netto della detrazione di base;

Visti:

- il Regolamento di contabilità, approvato e modificato con deliberazioni consiliari n. 111/1997, n. 115/2000 e n. 53/2001;
- il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione consiliare 19.03.2010 n. 19;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, riportato nell'allegato sub, B);

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), che allegato sub. A) alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
 2. di dare atto che l'entrata in vigore del regolamento *de quo* decorre dal 1/1/2012, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e successive modifiche;
 3. di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. rimane in vigore, per quanto compatibile, ai fini e per gli effetti dell'applicazione del tributo sino al 31/12/2011 ed alla correlata attività di recupero tributario;
 4. di fissare, per l'anno 2012, le aliquote per il calcolo dell'imposta dovuta nelle seguenti misure:
 - 1,00 per mille (0.1%) per i fabbricati strumentali all'attività agricola (ex D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3 bis);
 - 3,70 per mille (0.37%) per le abitazioni principali e per le relative pertinenze (nei limiti stabiliti dalla legge);
 - 10,00 per mille (1%) per le aree fabbricabili;
 - 7,60 per mille (0,76%) per gli altri immobili (non compresi nelle categorie precedenti);
 5. di fissare in euro 200, in base al comma 10 dell'art. 13 del Decreto 201/2011, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione, dando atto che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è aumentata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare e per il periodo dell'anno nel quale permane tale condizione, fermo restando l'importo massimo di legge di euro 400 al netto della detrazione di base. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 504/1992 (soggetto passivo non assegnatario di casa coniugale a seguito di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non titolare di un altro immobile nello stesso Comune);
 6. di esercitare, come previsto dall'art. 3, comma 1, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, la facoltà di cui all'art. 13, comma 10, del Decreto 201/2011, da applicarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n. 662 (anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero);
 7. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997;
-



COMUNE DI VIGONZA (PD)

Allegato A) alla delibera di C.C. n. 18 del 12/03/2012

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) E ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
in merito alla deliberazione avente per oggetto:**

- in ordine alla sola regolarità tecnica: *si esprime parere favorevole*

Li, 05.03.2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
f.to (Dott. Gianbattista Zanon)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su riportata relativa all'argomento in oggetto sulla quale è stato espresso il relativo parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che detto argomento, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, è stato esaminato dalla 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 06.03.2012;

Udito l'Assessore ai Tributi, C. Sartore, il quale illustra sinteticamente l'argomento di cui trattasi specificando che l'imposta è una patrimoniale secca che va a colpire gli immobili e che i punti salienti sono l'applicazione anche alla I^a casa e la rivalutazione delle rendite catastali. Inoltre sembra tramite fondi perequativi, nessun incasso in più andrà al Comune.

Sentiti gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

- il Cons. di Minoranza, A. Stivanello (Capogruppo Lista PD) chiede se sia stata predisposta da parte dell'Amministrazione, un'azione di facilitazione ai cittadini, schemi predisposti e conti correnti, anche se si rende conto che non è possibile inviare i bollettini a casa, come in passato;
- L'Assessore ai Tributi, C. Sartore, specifica che si stanno pensando a varie iniziative, es. come potenziare lo sportello, inserire informative sul sito, ecc. anche se si è ancora in attesa di circolari esplicative, perché l'IMU ha regole molto diverse dell'ICI e le questioni varie sono ancora dibattute fra tecnici.

Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'argomento in oggetto il quale viene approvato con i seguenti voti, resi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente:

Presenti e votanti n. 16

- Voti favorevoli n. 16
- Voti contrari nessuno
- Astenuti nessuno

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), che allegato sub. A) alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'entrata in vigore del regolamento *de quo* decorre dal 1/1/2012, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e successive modifiche;
3. di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. rimane in vigore, per quanto compatibile, ai fini e per gli effetti dell'applicazione del tributo sino al 31/12/2011 ed alla correlata attività di recupero tributario;
4. di fissare, per l'anno 2012, le aliquote per il calcolo dell'imposta dovuta nelle seguenti misure:
 - 1,00 per mille (0.1%) per i fabbricati strumentali all'attività agricola (ex D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3 bis);

- 3,70 per mille (0.37%) per le abitazioni principali e per le relative pertinenze (nei limiti stabiliti dalla legge);
 - 10,00 per mille (1%) per le aree fabbricabili;
 - 7,60 per mille (0,76%) per gli altri immobili (non compresi nelle categorie precedenti);
5. di fissare in euro 200, in base al comma 10 dell'art. 13 del Decreto 201/2011, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione, dando atto che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è aumentata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare e per il periodo dell'anno nel quale permane tale condizione, fermo restando l'importo massimo di legge di euro 400 al netto della detrazione di base. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. 504/1992 (soggetto passivo non assegnatario di casa coniugale a seguito di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non titolare di un altro immobile nello stesso Comune);
 6. di esercitare, come previsto dall'art. 3, comma 1, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, la facoltà di cui all'art. 13, comma 10, del Decreto 201/2011, da applicarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996 n. 662 (anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero);
 7. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997;
-